

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Cinque per mille dell'Irpef: iscrizione dei beneficiari entro il 7 maggio 2014**

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che **entro il prossimo 7 maggio 2014** gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno in corso, **debbono presentare la domanda per l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate**, utilizzando **il modello e il software messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate**. Più precisamente, **entro il predetto termine del 07.5.2014**, gli enti del "volontariato" e le associazioni sportive dilettantistiche (**anche se hanno inviato la domanda negli anni precedenti**), **dovranno ripresentare**, esclusivamente in via telematica, **la domanda di iscrizione**: i) **direttamente**, purché abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero; ii) **per il tramite degli intermediari abilitati** alla trasmissione telematica (es. dottori commercialisti ed esperti contabili). Resta immutata anche per l'esercizio 2014 la **possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio**, qualunque sia la categoria di appartenenza, **di procedere, entro il 30 settembre 2014**, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio. In particolare, **possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che**: i) **non hanno presentato la domanda** di iscrizione entro i termini stabiliti; ii) **hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva**, entro i termini previsti; iii) **hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini**, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. In questi casi, **l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro**. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' **esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione**. Ricordiamo, infine, che, **sono stati pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate gli elenchi degli enti che sono stati ammessi** (e gli elenchi di quelli esclusi) dal 5 per mille 2012, **con tutti i dettagli sulle somme che verranno redistribuiti ai vari soggetti**.

**Iscrizione agli elenchi per partecipare al riparto del 5 per mille 2014: le istruzioni in sintesi**

Come noto, **gli enti di volontariato**, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, **le associazioni sportive dilettantistiche**, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori **possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF a condizione che siano iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.**

#### **OSSERVA**

Sul punto si ricorda che, per effetto dell'art. 1 co. 205 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), **la facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF è stata prorogata anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013** (730/2014 e UNICO 2014 PF), secondo modalità analoghe a quelle applicate negli scorsi anni.

Tale iscrizione dovrà essere effettuata, inviando la relativa domanda esclusivamente in via telematica, rispettando la procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) **entro il prossimo 07.05.2014.**

#### **OSSERVA**

**Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest'anno deve**, comunque, **presentare la domanda anche se l'ha già inviata negli anni precedenti** ed è già presente nell'elenco trasmesso dal Coni per il periodo d'imposta scorso.

**La domanda di iscrizione agli elenchi può essere effettuata alternativamente:**

- **direttamente dai soggetti interessati**, abilitati ai servizi telematici e in possesso del codice PIN
- **tramite gli intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

#### **Modalità di presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi**

Direttamente dai soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici e in possesso del codice PIN

Tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

#### **OSSERVA**

La domanda di iscrizione **comprende un'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per beneficiare del riparto dell'imposta.**

**Le domande presentate tempestivamente** consentiranno all'Agenzia di pubblicare sul proprio sito Internet ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), entro il **14.5.2014**, gli **elenchi dei soggetti ammessi al beneficio in via provvisoria.**

#### **DATI DEGLI ENTI AMMESSI A PARTECIPARE AL RIPARTO DEL 5 PER MILLE**

Denominazione
Sede
Tipologia di appartenenza
Codice Fiscale

**Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche**, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente non sono aggiornati, **possono, entro il 20 maggio 2014, chiedere la correzione degli errori** presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate (nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente), **utilizzando:**

- ♣ il **modello AA7/10** per i **soggetti titolari di partita IVA;**
- ♣ il **modello AA5/6** per i **soggetti NON titolari di partita IVA.**

Recepite le eventuali correzioni, l'Agenzia delle Entrate pubblica, entro il **25.5.2014**, gli **elenchi aggiornati degli enti del settore *no profit* e delle associazioni sportive dilettantistiche.**

Successivamente, verificata la presenza dell'associazione nell'elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato devono **spedire entro il 30 giugno 2014, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che **attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione:**

- utilizzando **l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:**
  - ✓ **uno destinato alle associazioni sportive dilettantistiche;**
  - ✓ **l'altro riguardante gli altri soggetti;**
- allegando **una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità** del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, anche se il legale rappresentante non è cambiato rispetto all'anno precedente.

#### **OSSERVA**

In particolare:

- ✓ le **associazioni di volontariato** devono trasmettere la suddetta documentazione alla **[direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate](#)** nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC)**(C.M. 21.3.2013 n. 6.);
- ✓ **le associazioni sportive dilettantistiche** devono trasmettere la predetta documentazione

all'Ufficio del Coni territorialmente competente, **mediante raccomandata con avviso di ricevimento.**

Resta immutata anche per l'esercizio 2014 la **possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio**, qualunque sia la categoria di appartenenza, **di procedere, entro il 30 settembre 2014**, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio.

#### **OSSERVA**

**In base all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,,** gli enti che "*non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo*" **provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione** ovvero la dichiarazione sostitutiva **entro il 30 settembre**, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, **possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che:**

- **non hanno presentato la domanda** di iscrizione entro i termini stabiliti;
- **hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva**, entro i termini previsti;
- **hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini**, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

#### **OSSERVA**

In questi casi, **l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro**. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' **esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.**

<b>Descrizione</b>	<b>Enti del volontariato</b>	<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>
<b>Termine presentazione domanda d'iscrizione</b>	<b>7 maggio 2014</b>	<b>7 maggio 2014</b>
<b>Pubblicazione elenco provvisorio</b>	<b>14 maggio 2014</b>	<b>14 maggio 2014</b>
<b>Richiesta correzione domande</b>	<b>20 maggio 2014</b>	<b>20 maggio 2014</b>
<b>Pubblicazione elenco aggiornato</b>	<b>25 maggio 2014</b>	<b>25 maggio 2014</b>

<b>Termine presentazione dichiarazione sostitutiva</b>	<b>30 giugno 2014</b> alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate	<b>30 giugno 2014</b> agli uffici territoriali del Coni
<b>Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali</b>	<b>30 settembre 2014</b>	<b>30 settembre 2014</b>
<b>Trasmissione, da parte del CONI all'Agenzia delle entrate, degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio</b>	_____	<b>15 marzo 2015</b>
<b>Pubblicazione degli elenchi delle associazioni ammesse/ escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi</b>	<b>31 marzo 2015</b>	<b>31 marzo 2015</b>

### **Pubblicazione elenchi 2012 e modalità di accredito delle somme**

Ricordiamo, infine, che, **sono stati recentemente pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate gli elenchi degli enti che sono stati ammessi e di quelli esclusi, dal 5 per mille 2012, con tutti i dettagli sulle somme che verranno redistribuiti ai vari soggetti.**

#### **OSSERVA**

Tra le novità di quest'anno, elenchi new-look e nuova carta d'identità geografica degli enti presenti. In pratica, per la prima volta, in un elenco a parte, **sono consultabili gli enti destinatari del contributo ammessi in differenti categorie di beneficiari, con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati e delle scelte totali ricevute con i relativi importi complessivi.**

Si evince **anche l'esistenza di una cospicua fetta di enti esclusi dal beneficio**, per lo più per vizi formali delle domande: in questo caso, **laddove i contribuenti li hanno indicati nelle proprie dichiarazioni dei redditi, le somme verranno redistribute in parte ai soggetti più scelti, in maniera proporzionale**

Gli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille **possono comunicare le proprie coordinate bancarie o postali necessarie per l'accredito su conto corrente.**

Le coordinate bancarie devono essere comunicate dai rappresentati degli enti nei seguenti modi:

- **accedendo ai servizi telematici** (tramite il pin code) e utilizzando l'apposita procedura
- **consegnando presso un ufficio dell' Agenzia il modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario** o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservate a soggetti diversi dalle persone fisiche.

#### **OSSERVA**

Ad ogni modo, **gli enti che non comunicano le proprie coordinate**, ovvero che non dispongono di un conto corrente, **potranno essere pagati con modalità alternative**, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO